

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5849 del 01/12/2020
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA BRUMBRUM FACTORY SRL DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6012 del 01/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno uno DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 19379/2019

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 – Ditta
"BRUMBRUM FACTORY Srl" - Reggio Emilia.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta **"BRUMBRUM Spa"**, avente sede legale nel comune di Milano - Via Speronari 8 – Provincia di Milano e stabilimento nel comune di Reggio Emilia – Lazzaretti 8/A - Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di riparazione, vendita e noleggio auto usate, acquisita agli atti di ARPAE con PG/98870 del 24/06/2019 e le successive integrazioni acquisite da ARPAE rispettivamente al PG/110639 del 15/07/2019, al PG/115369 del 23/07/2019, al PG/149 del 2/01/2020, al PG/57234 del 20/04/2020 e al PG/163230 dell'11/11/2020;

Tenuto conto che, relativamente al titolo ambientale scarichi idrici, la sopra richiamata domanda PG/2020/98870 del 24/06/2019 era relativa a due distinti punti di scarico: il primo, denominato S1, con recapito in pubblica fognatura, che raccoglieva le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio interno allo stabilimento, inclusive delle acque di prima pioggia provenienti dalla piazzola utilizzata per il rifornimento degli automezzi e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del lato sud dello stabilimento ed il secondo, denominato S2, recapitante in corpo idrico superficiale, che, previo passaggio delle stesse nel ramo scolmatore di IRETI proveniente dalla rete fognaria di Via Lazzaretti (vedi più avanti), raccoglieva le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del lato ovest dello stabilimento;

Preso atto che, a seguito della richiesta di valutazione dell'ammissibilità dello scarico S2, adducete a rete fognaria non depurata, inviata dalla scrivente Arpae, con nota PG/2019/135588 del 03/09/2019, al Gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI Spa, lo stesso ha comunicato, con nota acquisita al PG/2019/152806 del 4/10/2019, la non ammissibilità dello scarico S2 nella tubazione proveniente dal manufatto scolmatore e deputata al trasporto di acque di supero al corpo idrico recettore, indicando come nuovo recapito possibile per i reflui la fognatura comunale di Via Lazzaretti a valle del manufatto scolmatore;

Atteso che, in risposta alla sopra detta nota di IRETI (PG/2019/152806 del 04/10/2019), la Ditta in data 02/01/2020, ha presentato un nuovo progetto esecutivo con previsione di scollegamento della rete fognaria dei reflui domestici dal precedente punto di recapito S2 nel ramo scolmatore ed installazione di una stazione di sollevamento finalizzata al convogliamento di tali reflui nella fognatura pubblica, a valle del ramo scolmatore, come da indicazioni del Gestore;

Dato atto che, a seguito delle sopra dette modifiche alle reti fognarie ed ai manufatti dello stabilimento, la suddetta domanda di Autorizzazione è stata modificata facendo riferimento a due distinti punti di scarico in pubblica fognatura: il primo S1 di acque reflue industriali della piazzola lavaggio automezzi, inclusive delle acque di prima pioggia della piazzola rifornimento e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi

igienici del lato sud dello stabilimento ed il secondo S2 di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del lato ovest dello stabilimento, come da planimetria acquisita agli Atti con PG/2020/149 del 02/01/2020;

Tenuto conto che, lo scarico di acque reflue domestiche, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/2006, è sempre ammesso nel rispetto del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione e pertanto lo scarico S2 non è soggetto ad autorizzazione espressa;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
- Autorizzazione allo scarico S1, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia e delle reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell' AUA;

Dato atto che è stata indetta in data 29/01/2020, con lettera PG/14443, la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono già stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con atto PG/27985 del 21/02/2020;
- parere di conformità urbanistica del Comune di Reggio Emilia in data 13/03/2020 al PG/40455;
- nulla osta del Comune di Reggio Emilia in data 18/08/2020 al PG/119110, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, sulla base del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI Spa) RT007413-2020-P del 12/03/2020, acquisito al prot. di Arpae PG/40455 del 13/03/2020 relativamente allo scarico (S1), in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Acquisita in data 23/07/2019 al PG/115369 la lettera della Ditta "**BRUMBRUM FACTORY Srl**", con la quale la stessa **dichiara** che le responsabilità derivanti dagli impianti oggetto della suddetta domanda di autorizzazione sono in capo alla ditta "**BRUMBRUM FACTORY Srl**" per effetto dell'avvenuto conferimento, come da atto notarile rep.n.10338/6098, prot.n. MI-2019-214365 del 27/05/2019 redatto da Notaio Dott. Grandi Mauro e **chiede** pertanto il rilascio dell'autorizzazione a favore della nuova ragione sociale avente sede legale in Comune di Milano – Via Speronari n.8 – Provincia di Milano.

Richiamate altresì le disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art.103 del D.L.19 marzo 2020 n.18 convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per lo stabilimento della Ditta "**BRUMBRUM FACTORY Srl**" ubicato nel comune di **Reggio Emilia – Via Lazzaretti 8/A**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico S1, in pubblica fognatura,delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia e delle reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'adesione all'autorizzazione di carattere generale presentata allo SUAP del Comune di Reggio Emilia in data 26/07/2019 e la successiva comunicazione di ARPAE di PG/1954 dell'8/01/2020;

3) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico;**

- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare l' autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **“BRUMBRUM FACTORY Srl”** è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di riparazione, vendita e noleggio auto usate nell’impianto ubicato in Comune di **Reggio Emilia – Lazzaretti 8/A** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Il consumo massimo teorico di solventi relativo ad una attività di progetto di 260 gg/anno è fissato in **47.520 Kg/anno.**

EMISSIONE N.3 – CABINA DI ESSICCAZIONE
 EMISSIONE N.4 – 4bis - RICIRCOLO ARIA PAINT BOX
 EMISSIONE N.5 – 5bis – 6 – 6bis - ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO
 EMISSIONE N.7 – CABINA APPLICAZIONE FONDI
 EMISSIONE N.8 – CABINA VERNICIATURA
 EMISSIONE N.9 – CABINA ESICCAZIONE
 EMISSIONE N.10 - 10bis – RICIRCOLO ARIA PAINT BOX
 EMISSIONE N.11 - 12 – CALDAIA A GAS METANO DA 630 KW CAD.

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall’art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell’art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **8 Febbraio 2021** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **15 Febbraio 2021.**

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell’ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l’impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore

proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Valore Limite di Emissione Diffusa: 25% all'input annuale di solvente
 Valore limite di emissione fase di essiccazione: 50 mgC/Nmc

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CABINA APPLICAZIONE FONDI (verniciatura)	31000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	< 3	
	CABINA APPLICAZIONE FONDI (essiccazione)				COV (Come C-Tot)	< 50	
E2	CABINA VERNICIATURA (verniciatura)	36000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	< 3	
	CABINA VERNICIATURA (essiccazione)				COV (Come C-Tot)	< 50	
E3	CABINA DI ESSICCAZIONE	3200	Oltre il colmo del tetto	16	COV (Come C-Tot)	< 50	
E4-E4bis	RICIRCOLO ARIA PAINT BOX	3200 Cad.	Oltre il colmo del tetto	16	COV (Come C-Tot)	< 50	
E5-E5bis E6-E6bis	ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E7	CABINA APPLICAZIONE FONDI (verniciatura)	31000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	< 3	
	CABINA APPLICAZIONE FONDI (essiccazione)				COV (Come C-Tot)	< 50	
E8	CABINA VERNICIATURA (verniciatura)	36000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	< 3	
	CABINA VERNICIATURA (essiccazione)				COV (Come C-Tot)	< 50	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E9	CABINA ESICCAZIONE	3200	Oltre il colmo del tetto	16	COV (Come C-Tot)	< 50	
E10-E10bis	RICIRCOLO ARIA PAINT BOX	3200 cad.	Oltre il colmo del tetto	16	COV (Come C-Tot)	< 50	
E11-E12	CALDAIA A GAS METANO DA 630 KW CAD.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare e dei COV (Come C-tot) devono essere utilizzati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) La Ditta dovrà:

- effettuare autocontrolli di verifica delle emissioni con periodicità almeno semestrale per le emissioni **E1-E2-E3-E4-E4bis-E7-E8-E9** ed almeno annuale per le emissioni **E10-E10bis** assicurando almeno tre letture per ogni misurazione di autocontrollo.

- annualmente ed entro la data del **31/03** la Ditta è tenuta ad elaborare il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06. Per la compilazione del medesimo dovranno pertanto essere presi in considerazione i dati relativi all'anno precedente l'elaborazione del piano stesso riferiti al periodo 01/01-31/12. Il piano di gestione dei solventi dovrà essere tenuto in Azienda a disposizione dei competenti organi di controllo.

- Durante le fasi di avviamento ed arresto il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo l'emissione **E1-E2-E3-E4-E4bis-E7-E8-E9-E10-E10bis**.

- Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamento o avarie, il valore limite di emissione è superato:

a) informa tempestivamente l'ARPAE e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;

b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.

3) La ditta è tenuta a mantenere la registrazione di eventuali quantitativi di solvente recuperato e riutilizzato per la definizione dell'input annuale.

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.1-2-3-4-4bis-7-8-9 e una frequenza almeno annuale per le emissioni n.10-10bis.

5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

- 6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti al PG/98870 del 24/06/2019 e le successive integrazioni acquisite da ARPAE rispettivamente al PG/110639 del 15/07/2019, al PG/115369 del 23/07/2019, al PG/149 del 2/01/2020, al PG/57234 del 20/04/2020 e al PG/163230 dell'11/11/2020.
- 8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.
- 11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

- Presso lo stabilimento di svolgono attività di riparazione, vendita e noleggio auto usate;
- la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico S1, in pubblica fognatura, che raccoglie le acque reflue industriali prodotte dall'attività di lavaggio automezzi svolta all'interno dello stabilimento, inclusive delle acque di prima pioggia provenienti dalla piazzola interna di rifornimento carburante e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del lato sud dello stabilimento;
- le acque reflue industriali, prima dell'immissione nella rete fognaria adducente alla pubblica fognatura, fluiscono per gravità, tramite tubazioni in PVC, ad una vasca interrata, prefabbricata monoblocco in cemento armato vibrato, di forma parallelepipedica, dotata di n. 3 setti divisori interni e copertura carrabile, costituita dalle seguenti 4 sezioni di trattamento:
 - sezione di dissabbiatura statica del volume di 3 mc circa;
 - sezione di disoleazione statica del volume di 3 mc circa;
 - sezione di ossidazione biologica del volume di 8 mc circa;
 - sezione di accumulo areato acqua trattata ad uso riciclo (riciclo pari al 70% acqua utilizzata);
 - pozzetto di ispezione;
- le acque di prima pioggia, prima dell'immissione nella rete fognaria adducente alla pubblica fognatura, sono trattate da un impianto costituito da un disolatore a coalescenza a vcalle del quale è previsto un pozzetto di ispezione;
- Nello stabilimento è presente un secondo punto di scarico (S2), di acque reflue domestiche provenienti dal lato ovest dello stabilimento che, mediante sistema di sollevamento a pressione, viene recapito contro gravità nella fognaria pubblica; tali acque non sono oggetto di autorizzazione in quanto sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione;

Prescrizioni :

1. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **8 mc**;
2. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **2.000 mc**;
3. Lo scarico, al punto di immissione in pubblica fognatura, non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06, colonna scarichi in pubblica fognatura;
4. I pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e devono essere resi accessibili al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione;
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori

differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato;

6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico;
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
8. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura materiali solidi derivanti dalla lavorazione;
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente;
11. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura;
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI Spa), tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2;

Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla previsione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che:

- viene garantito il rispetto dei limiti assoluti di zona diurni ai confini aziendali critici
- viene rispettato il limite differenziale diurno al ricettore R1, ubicato a sud-ovest del fabbricato
- il progetto risulta acusticamente compatibile con i limiti di legge.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.